## **ASSOCIAZIONE MUSICALE "MUSICOPAIDEIA"**

#### **STATUTO**

### TITOLO I

## Costituzione e scopi

#### Art. 1 - Denominazione

E' costituita, a norma degli artt. 36 e segg. del codice civile, una associazione denominata "MUSICOPAIDEIA".

#### Art. 2 - Sede e durata

La sede associativa viene stabilita in Roma, via dei Leutari 35, presso lo "Studio Pantanella – Califano". La sede associativa potrà essere spostata con delibera del Consiglio Direttivo, sempre in Roma, senza necessità di variare il presente Statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## Art. 3 - Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopi di lucro. Essa si propone di promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale e artistica.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà:

- produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e manifestazioni artistiche varie;
- organizzare manifestazioni musicali, culturali e ricreative, rassegne, conferenze, festival, concorsi, premi, saggi e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, alla letteratura e alle arti;
- promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di
  aggiornamento/formazione musicale, di storia della musica, masterclass di perfezionamento
  musicale, lezioni-concerto, laboratori di musica d'insieme, registrazioni fonografiche,
  seminari, stages, presentazione di libri, spettacoli ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la
  conoscenza e la pratica musicale sia tra i minori che tra gli adulti;
- attivare iniziative musicali e culturali in collaborazione con Istituzioni pubbliche, Enti, associazioni e scuole pubbliche e private, nonché proporsi a supporto degli organismi di volontariato operanti nella sfera della emarginazione, del disadattamento e dell'handicap per la diffusione della cultura musicale;
- svolgere attività editoriale letteraria e musicale nel rispetto delle vigenti leggi in materia di editoria, multimedialità e audiovisivi, per la diffusione e divulgazione delle attività

dell'associazione; ciò anche attraverso la creazione di un proprio sito internet e/o attraverso reti telematiche:

- ingaggiare e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo alla Associazione;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si riveli utile a promuovere e a diffondere la cultura musicale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, aderire ad enti e istituzioni aventi scopi analoghi ai propri, richiedere finanziamenti a soggetti pubblici e privati, accettare donazioni per il sostegno finanziario e la copertura dei costi delle attività associative.

L'Associazione potrà, inoltre, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, e comunque non prevalente, svolgere attività avente natura commerciale per il raggiungimento delle proprie finalità.

#### TITOLO II

## Ambito associativo

## Art. 4 – Categorie di soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, per interesse culturale o per attività professionale o di studio, siano interessati alla attività dell'Associazione e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo. Possono essere soci tutti i cittadini italiani o stranieri, di ambo i sessi, senza limiti di età. L'ammissione a socio di minori di anni diciotto è subordinata al previo consenso scritto dei genitori o degli esercenti la patria potestà.

L'Associazione è costituita da quattro categorie di soci:

- a) **Soci fondatori**: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione; rimangono tali per tutta la vita dell'Associazione; versano una quota iniziale e una quota annuale e partecipano all'assemblea con diritto di voto;
- b) Soci ordinari: sono coloro che, dopo la costituzione, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo e, come i Fondatori, contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione;
   versano una quota annuale e partecipano all'assemblea con diritto di voto;
- c) **Soci sostenitori**: sono coloro che partecipano alle singole iniziative dell'Associazione; versano una quota annuale e un corrispettivo specifico per l'iniziativa alla quale prendono parte; partecipano all'assemblea, esprimendo il proprio parere, senza diritto di voto;
- d) **Soci onorari**: sono coloro persone fisiche o giuridiche che, per attività, titoli o qualità, vengono ammessi per dare lustro all'Associazione; versano una quota annuale, se stabilita dal Consiglio Direttivo, e partecipano all'assemblea, esprimendo il proprio parere, senza diritto di voto.

# Art. 5 - Rapporto associativo

I soci devono accettare in tutto le norme statutarie dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota, il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e alla vita associativa.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per la perdita dei requisiti necessari per l'adesione;
- c) per il mancato versamento della quota annuale, previo formale invito al versamento da parte del Consiglio Direttivo;
- d) per l'esclusione dall'Associazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per gravi inadempienze agli obblighi del presente statuto o per gravi ragioni di incompatibilità.

Il socio dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate all'Associazione.

### TITOLO III

# Organizzazione dell'Associazione

# Art. 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Artistico;
- e) Il Collegio sindacale e il Revisore, se nominati.

# Art. 7 – Assemblea: costituzione, convocazione, riunioni e deliberazioni

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata, in seduta ordinaria, dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo e, in seduta straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene a mezzo raccomandata A.R. o telegramma o fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza, il termine può essere ridotto a cinque giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto presenti, salvo il caso previsto all'art. 18 del presente statuto.

I soci fondatori e ordinari possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio avente diritto di voto. E' ammesso un massimo di tre deleghe per ciascun socio delegato.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, scelto fra i soci presenti.

#### Art. 8 – Assemblea: attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio consuntivo ed il preventivo;
- d) modificare lo statuto;
- e) sciogliere l'Associazione;
- f) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto.

L'Assemblea, ove lo ritenga opportuno, può nominare un organo di controllo, secondo quanto previsto dal successivo art.13.

## Art. 9 – Consiglio Direttivo: composizione, riunioni e deliberazioni

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque soci. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea, all'atto della nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La scadenza del triennio coincide con la data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo dell'anno conclusivo del triennio.

Qualora nel triennio si rendessero vacanti uno o più posti, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere, per cooptazione, al proprio completamento ed i membri cooptati scadono insieme con quelli nominati dall'Assemblea.

La perdita della qualità di socio comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione è fatta a mezzo raccomandata A.R. o telegramma o fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, su invito del Presidente e ove ne sia ravvisata l'esigenza per gli argomenti da trattare, soggetti non componenti il Consiglio stesso.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita. Ai Consiglieri saranno rimborsate unicamente le spese sostenute nell'adempimento del mandato.

# Art. 10 - Consiglio Direttivo: attribuzioni

Durante la prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Direttore Artistico.

- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:
- a) curare il conseguimento dei fini statutari, nel quadro degli indirizzi generali e del programma delle attività dell'Associazione, deliberati dall'Assemblea;
- b) predispone i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'Assemblea;
- c) compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti necessari per l'attività dell'Associazione;
- d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci e stabilire la misura delle quote annuali dovute dai Soci;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni necessari per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- f) ove ritenuto necessario, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;
- g) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione e, in generale, deliberare su qualsiasi altra materia, che non sia espressamente riservata all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.

# Art. 11 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e ne ha i poteri di firma. Può nominare procuratori speciali ex art.2209 del codice civile, con delega per la rappresentanza per la conclusione di determinati negozi e/o contratti. Presiede le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Il Presidente è responsabile della gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, sulla base del preventivo approvato dall'Assemblea; cura la tenuta dei libri contabili e sociali e degli adempimenti fiscali di legge.

Fra i poteri del Presidente rientra, inoltre, quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, impartire disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali con i quali l'Associazione intrattiene rapporti, compreso quello di rilasciare delega di firma ad altro componente del Consiglio Direttivo.

#### Art. 12 - Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Direttore Artistico è responsabile della gestione istituzionale dell'Associazione; propone al Consiglio Direttivo i programmi per il raggiungimento degli scopi e delle finalità sociali e assume tutte le iniziative necessarie per la realizzazione dei programmi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza, può assumere le iniziative autonome che si rivelassero necessarie, con obbligo di informarne tempestivamente gli altri componenti del Consiglio Direttivo, al quale, nella prima riunione successiva, spetterà la valutazione e la eventuale ratifica delle iniziative assunte.

Il Direttore Artistico fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

## Art. 13. Organo di controllo

L'assemblea può nominare un Organo di controllo, scegliendo, alternativamente, un Collegio sindacale, composto di tre membri, più due supplenti, ovvero un Revisore unico. Il Presidente del Collegio, o il Revisore unico, nel caso di nomina dell'organo monocratico, debbono essere scelti tra i revisori legali, iscritti nell'apposito registro. I componenti del Collegio sindacale e il Revisore unico possono essere anche non soci.

L'organo di controllo rimane in carica tre anni; i componenti del Collegio sindacale e il Revisore unico possono essere rieletti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e verifica, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e riferisce per iscritto, almeno una volta all'anno, sull'attività di controllo svolta.

# Art. 14 . Regolamento interno

Per quanto non previsto dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo potrà predisporre un regolamento interno, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

## Art. 15. Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e, se nominato, del Collegio dei Revisori.

# **TITOLO IV**

### Patrimonio e bilanci

#### Art. 16 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, o fondo comune, è costituito:

- a) dalle quote associative dei soci;
- b) dai contributi di enti pubblici e privati;
- c) dai lasciti e dalle somme e beni a qualsiasi titolo devoluti da terzi all'Associazione;
- d) dai proventi delle iniziative svolte dall'Associazione nell'ambito delle proprie finalità statutarie;
- e) dai beni e strumenti acquistati dall'Associazione, o a questa pervenuti a qualsiasi titolo;
- f) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- g) da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente menzionato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

L'Associazione non potrà distribuire ai propri soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, utili, fondi e riserve, che saranno impiegati unicamente per le spese di funzionamento e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvo che la destinazione o la distribuzione venga imposta per legge. Pertanto finché l'Associazione dura, i Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

### Art. 17 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre i progetti di bilancio, consuntivo al 31 dicembre trascorso, e preventivo per l'anno in corso, da sottoporre all'Assemblea dei soci entro il 31 marzo.

Ai fini fiscali, l'Associazione deve considerarsi ente non commerciale.

## **TITOLO V**

### Scioglimento e liquidazione, norme finali

# Art. 18 . Scioglimento e liquidazione

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti la maggioranza dei Soci fondatori e ordinari, deve essere convocata, senza indugio, un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata A.R., delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti con diritto di voto.

L'Assemblea, ove deliberi lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'eventuale saldo attivo della liquidazione, e gli eventuali beni non dismessi al termine della liquidazione medesima, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali, aventi finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità.

# Art. 19. Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorta in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e dell'eventuale regolamento, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio, rispetto al luogo ove ha sede l'Associazione.

### Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico italiano.

# Art. 21 . Norma finale

Il presente Statuto, strutturato in cinque parti per complessivi 21 articoli, viene sottoscritto da tutti i Soci fondatori, in numero due originali.

Roma, 6 febbraio 2014